Città di Rivalta di Torino

Servizio Polizia Locale

ORDINANZA DIRIGENZIALE
NUMERO 32 DEL 29/07/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL' ORDINANZA N 20/2021- ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA SUGLI STALLI DI SOSTA IN VIA MELLANO TRA VIA ROMA E VIALE VIF.

IL COMMISSARIO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Vista l'Ordinanza n. 20/2021, con la quale viene dato corso alla seconda fase del rifacimento del manto stradale e degli arredi in viale Vif, via Roma e via Bianca della Valle ad opera della Ditta Immobiliare REBECCA FIASELLA s.r.l., con sede legale in Torino (TO) via Giacinto Collegno n. 38 e sede operativa in San Gillio (TO) via Mazzini 1-3.

Vista l'Ordinanza n. 30/2021, di integrazione dell'ordinanza n. 20/2021, che necessita di essere sostituita integralmente.

Dato atto che nella fase della posa in opera della segnaletica necessaria a realizzare il doppio senso di marcia nella strada che collega viale Vif a via Roma è emerso che le due corsie di marcia così ottenute risultano essere particolarmente strette e in particolare nel punto di svolta a sinistra da viale Vif verso via Mellano transitando dietro al platano contenuto dentro l'aiola, il transito e la svolta risultano essere particolarmente difficoltosi.

Considerato che sul lato dei parcheggi a ridosso dell'impresa "Filo d'Erba" è possibile ottenere lo spazio necessario a rendere il transito maggiormente agevole vietando la sosta negli stalli di sosta prospicenti l'azienda "Filo d'Erba" tra via Roma e viale Vif,

Preso atto che per consentire l'esecuzione delle operazioni di cui sopra si rende necessario disciplinare la circolazione stradale in detta area istituendo il divieto di sosta negli stalli esistenti prima e dopo l'ingresso dell'azienda "Filo D'Erba" in direzione di viale Vif.

Considerato che il percorso non cambia, ma subisce un allargamento della corsia che renderà più agevole la circolazione stradale

Preso atto delle soluzioni da intraprendere per effettuare i lavori in sicurezza, emerse in sede di sopralluoghi sul posto.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione.

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i..

Visti in particolare:

- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Visto il Decreto Sindacale n° 8/2019 con il quale è stata attribuita la posizione organizzativa al Comandante della Polizia Locale, il quale in assenza ha delegato le proprie funzioni al Commissario Giuseppe Tisi.

Vista l'istruttoria da parte del Commissario TISI Giuseppe

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U.E.L..

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

Per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori citati in premessa, dal 29 Luglio 2021 e sino all'ultimazione dei lavori, ferme restando le prescrizioni e gli obblighi stabiliti nell'ordinanza n. 20/2021, la seguente integrazione alla stessa:

1. In via Mellano, nel tratto di strada compreso tra viale Vif e via Roma è vietata la sosta in tutti gli stalli di sosta posizionati a lisca di pesce sul lato dell'ingresso dell'impresa "Filo d'Erba" in direzione di viale Vif.

2. Alla ditta Immobiliare REBECCA FIASELLA s.r.l. e alle persone incaricate della gestione del cantiere ed indicate in premesse, ognuno per quanto di competenza:
   a. prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli stessi, fino alla loro completa esecuzione, la posa e la tenuta efficiente di tutta la segnaletica prevista dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 495/92 – e più precisamente quella prescritta dagli artt. dal n. 30 al n. 43 e conformemente al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 recante " disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" oltre a quella prevista dalla planimetria allegata.
   b. di osservare il Decreto Ministero del Lavoro del 22/01/2019, in vigore dal 15.03.2019 che individua ai sensi dell'art.161 comma 2 bis del D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
   c. di rigorosamente ottemperare e rispettare tutte le disposizioni di cui ai decreti legge ed i Decreti del Presidente della Giunta Regionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore, oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

d. di segnalare i lavori in corso, con sufficiente preavviso sulle vie immediatamente prossime in avvicinamento a quelle interessate dai lavori con indicazioni dei percorsi alternativi e delle prescrizioni in essere lungo il tratto di strada interessato. (Planimetria allegata).
e. di informare con tutti i mezzi a disposizione la cittadinanza più direttamente interessata dal provvedimento 48 ore prima dell'inizio dei divieti e provvedere, prima dell'inizio dei lavori, ad oscurare tutta la segnaletica verticale ed orizzontale in contrasto con la presente.
f. di adottare e mantenere in perfetta efficienza, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione.
g. di rendere visibili, le persone addette ai lavori.
h. di consentire con movieri, compatibilmente con l'andamento dei lavori, l'accesso pedonale e veicolare alla proprietà private e/o pubbliche laterali all'area interessata dall'intervento.
i. di mettere in atto, qualora necessiti, nei tratti interessati dal cantiere un'adeguata illuminazione pubblica, con impianti provvisori a norma di legge attestati con dichiarazione di conformità di tecnico abilitato, in modo da rendere visibili le modifiche alla viabilità.
j. di rispettare quanto stabilito nella normativa a tutela della sicurezza nei cantieri e qualsiasi altra norma in materia di prevenzione degli infortuni e a tutela della pubblica incolumità anche se non espressamente citata nella presente.
k. a lavori ultimati, prima dell'apertura definitiva della strada, ripristinare la viabilità preesistente con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la sicurezza della circolazione stradale.
l. devono provvedere tassativamente a consultare il bollettino di allerta meteo al link sotto indicato ed adottare ogni accorgimento utile per evitare danni a persone o cose che possano derivare dalla conduzione della presente attività in considerazione del livello e tipo di criticità nonché sugli effetti del territorio: **https://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_allerta.pdf/**;

Il Comune di Rivalta di Torino è sollevato ed indenne da qualunque responsabilità derivante l'esecuzione dei lavori.

4. La presente ordinanza sostituisce integralmente l'ordinanza n. 30/2021, che si intende abrogata.

5. All'ufficio Pubblicazioni di rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi e la pubblicazione al Sito della Città.

6. All'ufficio Comunicazione di informare con tutti i mezzi a sua disposizione la cittadinanza.

AVVERTE

Che in caso di inadempienza, a tutto o parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si procederà a termini di legge.

Il Personale del Corpo di Polizia Municipale ed il restante personale a cui è demandato l'espletamento del servizio di Polizia Stradale, di far osservare la presente ordinanza, ognuno per quanto di competenza, e di provvedere inoltre alla pubblicazione della stessa sul sito del Comune.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 37/3 del D.L. 285/92 chi ha interesse, può proporre, entro 60 giorni, ricorso alla presente ordinanza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste dall'art.74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L. 1034/71 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).

La Presente ordinanza sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza e/o conoscenza:

- al Dirigente Settore Affari Generali, legali e Servizi alla Persona (Uffici: Segreteria generale, Scuola e Comunicazione);
- al Dirigente Settore Tecnico (ufficio manutenzioni, ufficio tutela ambiente);
- al soggetto incaricato all'esecuzione dei lavori (Immobiliare REBECCA FIASELLA s.r.l.);

Il responsabile del procedimento è il Commissario del Corpo di Polizia Locale, sig. Giuseppe TISI.

IL COMMISSARIO
Giuseppe TISI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

TISI GIUSEPPE;1;10549904